

e sono stati adeguati alle formulazioni adottate nelle condizioni caso morte;

Art. 5° e 6°: riproducono il contenuto degli artt. 4 e 5 delle condizioni italiane;

Art. 7°: corrisponde all'art. 6 delle condizioni italiane; esso è stato formulato in modo più dettagliato per quanto concerne la documentazione necessaria per la liquidazione della polizza;

Art. 8: corrisponde all'art. 11 delle condizioni spagnole caso morte; esso costituisce una necessaria cautela e risponde all'esigenza di precisare gli impegni delle parti;

Art. 9: determina il foro competente per le contestazioni giudiziarie e corrisponde all'art. 7 delle condizioni italiane.

Il Direttore generale ritiene utile far rilevare che le condizioni di polizza in parola, con le opportune modifiche, verranno anche per i contratti da stipularsi in forma "Capitale differito speciale" (Tar. 19). - Si allegano in atti le condizioni generali di polizza caso vita per i contratti da stipularsi in Spagna.

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato permanente, approva le suddette condizioni di polizza per la Spagna.

v- Studi e propaganda

a- Erogazione di un contributo all'I. O. N. O. per la costruzione di un "Edil"